



COMUNICATO N. 173/DIV – 4 MARZO 2024

173/537

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 1 e 2 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 1 e 2 Marzo 2024

10^ Giornata ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	GIANA ERMINIO	0-0
ATALANTA U23	NOVARA	0-0
LUMEZZANE	ARZIGNANO V.	2-2
PERGOLETTESE	ALESSANDRIA	0-1
PRO VERCELLI	MANTOVA	1-1
TRENTO	PRO PATRIA	0-0
TRIESTINA	LEGNAGO SALUS	2-2
VIRTUS VERONA	PRO SESTO	0-2

GIRONE B

AREZZO	ANCONA	3-0
CESENA	VIRTUS ENTELLA	4-0
FERMANA	OLBIA	2-2
JUVENTUS NEXT GEN	GUBBIO	2-2
PERUGIA	RECANATESE	1-0
PINETO	CARRARESE	0-0
TORRES	PESCARA	4-1
VIS PESARO	PONTERA	0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 1 e 2 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALBINOLEFFE, AREZZO, CESENA, PERUGIA, TRENTO e RECANATESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario

genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 500,00

CESENA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

VIRTUS ENTELLA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 150,00

NOVARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' 8 MARZO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

BOTTURI CHRISTIAN

(MANTOVA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale in quanto, alzandosi dalla panchina, usciva dall'area tecnica con fare minaccioso e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

POSSANZINI DAVIDE (MANTOVA)

A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta e ingiuriosa nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si avvicinava a quest'ultimo con fare minaccioso e lo colpiva con tre schiaffi sulla testa stringendogli il collo da dietro e pronunciando nei suoi confronti frasi offensive e minacciose;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutata la particolare gravità della condotta posta in essere sub A), con riferimento al colpo inferto al tesserato avversario ed alle parole offensive pronunciate nei suoi confronti (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

PIACENTINI GIANBATTISTA MARIA (PERGOLETTESE)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, mentre un calciatore avversario tentava di recuperare un pallone uscito dal terreno di gioco, gli faceva uno sgambetto e ritardava la ripresa del gioco, così determinando un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito della segnatura di una rete della propria squadra, protestava in modo provocatorio per l'assegnazione di ulteriore tempo di recupero.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BALDINI FRANCESCO (TRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DOSSENA ANDREA (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARASCANDOLO PIETRO (PERUGIA)

TOCCI FABIO (TORRES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PICCININI STEFANO (PERGOLETTESE)

A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irrispettosa nei confronti dell'Arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, in quanto correva verso quest'ultimo proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose e ingiuriose e, alla notifica del provvedimento di espulsione, metteva una mano su quella dell'Arbitro per impedirgli di estrarre il cartellino rosso;

B) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione sferrava un violento calcio alla panchina.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della condotta posta in essere sub A) e considerato il minimo edittale previsto dalla normativa sopra indicata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

STANZANI LEONARDO (PRO PATRIA)

RADA ARMAND (TRENTO)

OBI JOEL CHUKWUMA (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

LAKTI ERAID (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FERRANTE LORENZO (GIANA ERMINIO)

GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)

DAMETTO PAOLO (TORRES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIOFFI ANTONIO (ANCONA)

BERNARDI EDOARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

DE ROSE FRANCESCO (CESENA)

KARGBO AUGUSTUS (CESENA)

LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)

CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)

UDOH KING (GUBBIO)

DE SANTIS SIMONE (PINETO)

MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)

MUSTACCHIO MATTIA (PRO VERCELLI)

PARODI GIULIO (PRO VERCELLI)

FABRIANI CRISTIAN (TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CELLA STEFANO (ANCONA)
IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROSSI ENRICO (ALESSANDRIA)
BERTO GABRIELE (ATALANTA U23)
PIACENTINI MATTEO (CESENA)
CAROSSO ALESSANDRO (FERMANA)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)
FIORI ANTONIO (MANTOVA)
GALUPPINI FRANCESCO (MANTOVA)
MORDINI DAVIDE (OLBIA)
CHAKIR MOHAMMED AMINE (PINETO)
CALVANI GABRIELE (PONTEDERA)
MARIANUCCI LUCA (PRO SESTO)
EL AZRAK MOHAMED RAYAN STITOU (TRIESTINA)
BONINI FEDERICO (VIRTUS ENTELLA)
DEMIROVIC ELIAN (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (CARRARESE)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
HASA LUIS (JUVENTUS NEXT GEN)
ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
IANNONI EDOARDO (PERUGIA)
MASTRANTONIO DAVIDE (PRO VERCELLI)
CELEGHIN ENRICO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)
PIRRELLO ROBERTO (GUBBIO)
VIERO FEDERICO (LEGNAGO SALUS)
PISANO EROS (LUMEZZANE)

VOLPICELLI EMILIO
CESTER STEFANO
DAFFARA MANUEL

(PINETO)
(TORRES)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PELLEGRINI LORENZO
MONDONICO DAVIDE
DAMIANI MATTIA
BORDO LORENZO
COPPOLARO MAURO
DELLA LATTA SIMONE
GROPPELLI FILIPPO
DALMAZZI ALESSANDRO
ALOI SALVATORE
MAPELLI FRANCESCO
FREY DANIEL NICOLAS
FERRI LUCA
DI MARIO STEFANO
RUGGERO MARCO

(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(GIANA ERMINIO)
(LUMEZZANE)
(PESCARA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(TRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

AGOSTINELLI MATTIA
CAPELLO ALESSANDRO
ACELLA CHRISTIAN
CERRI LEONARDO
BARADJI MOUSSA
PRETATO MATTIA
FLORIO MATTIA

(ALBINOLEFFE)
(CARRARESE)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PANADA SIMONE
LEWIS NOAH PHILBERTH
VITI MATTEO
MELCHIORRI FEDERICO
AMADIO MARCO

(ATALANTA U23)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(RECANATESE)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FARRONI ALESSANDRO
FEMIA NICOLAS FEDERICO
CANNAVARO ADRIAN
CAIA FEDERICO
MANU DENIS NANA
GRANATA ANTONIO

(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 4 Marzo 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani